

# **FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA**

## **STATUTO**

**Approvazione 16-17-18 Aprile 2014**

## Sommario

<b>PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO .....</b>	<b>4</b>
ART. 1 – DENOMINAZIONE, FONTE ISTITUTIVA .....	4
ART. 2 – FORMA GIURIDICA E SEDE .....	4
ART. 3 – SCOPO, DURATA, REGIME GESTIONALE.....	5
<b>PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO .....</b>	<b>5</b>
ART. 4 – REGIME DEL FONDO .....	5
ART. 5 – DESTINATARI .....	5
ART. 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO .....	6
ART. 7 – SPESE .....	7
<b>PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI .....</b>	<b>8</b>
ART. 8 – BASE CONTRIBUTIVA.....	8
ART. 9 – CONTRIBUZIONE E STRUTTURA DEI CONTI PREVIDENZIALI .....	8
ART. 10 – SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE E FACOLTÀ DI RIPRISTINO VOLONTARIO.....	9
ART. 11 – RISCATTO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE .....	10
ART. 12 – ALIMENTAZIONE DEI CONTI DI COMPARTO .....	10
ART. 13 – RIPARTIZIONE DEI REDDITI DEI COMPARTI.....	10
ART. 14 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.....	10
ART. 15 – REGIME DELLE PRESTAZIONI .....	11
ART. 16 – LE PENSIONI DIRETTE.....	12
ART. 17 – DETERMINAZIONE DELLE PENSIONI DIRETTE DI ANZIANITÀ E VECCHIAIA.....	12
ART. 18 – DETERMINAZIONE DELLE PENSIONI DIRETTE DI INVALIDITÀ .....	12
ART. 19 – PRESTAZIONI INDIRETTE E DI REVERSIBILITÀ .....	13
ART. 20 – DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIRETTE E DI REVERSIBILITÀ .....	13
ART. 21 – PERIODICITÀ DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA .....	14
ART. 22 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA.....	14
ART. 23 – VERIFICA DELL'EQUILIBRIO TECNICO-ATTUARIALE DEL FONDO .....	14
ART. 24 – ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI IN GODIMENTO .....	15
ART. 25 – CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO .....	15
ART. 26 – ANTICIPAZIONI.....	16
<b>PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI .....</b>	<b>16</b>
<b>A - ORGANIZZAZIONE DEL FONDO .....</b>	<b>16</b>
ART. 27 - ORGANI DEL FONDO .....	16
ART. 28 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE .....	17
ART. 29 – ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI.....	17
ART. 30 – ASSEMBLEA: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI.....	17
ART. 31 – REGOLAMENTO ELETTORALE.....	18
ART. 32 – SEGGIO ELETTORALE CENTRALE .....	18
ART. 33 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE RICORSI ELETTORALI .....	18
ART. 34 –CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE .....	19
ART. 35 – CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI .....	19
ART. 36 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI.....	20
ART. 37 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ.....	20
ART. 38 – PRESIDENTE .....	21
ART. 39 – DIRETTORE GENERALE RESPONSABILE DEL FONDO.....	22
ART. 40 – COLLEGIO DEI SINDACI: CRITERI DI COSTITUZIONE .....	22
ART. 41 – PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI.....	23
ART. 42 – COLLEGIO DEI SINDACI: ATTRIBUZIONI .....	23
ART. 43 – COLLEGIO DEI SINDACI: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ .....	24
ART. 44 – REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI.....	24
<b>B - GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE .....</b>	<b>25</b>

ART. 45 – INCARICHI DI GESTIONE.....	25
ART. 46 – BANCA DEPOSITARIA.....	25
ART. 47 – CONFLITTI DI INTERESSE .....	25
ART. 48 – GESTIONE AMMINISTRATIVA.....	25
ART. 49 – SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO .....	26
ART. 50 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO .....	26
<b>PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....</b>	<b>27</b>
ART. 51 – MODALITÀ DI ADESIONE .....	27
ART. 52 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI.....	27
ART. 53 – COMUNICAZIONI E RECLAMI.....	27
<b>PARTE VI - NORME FINALI.....</b>	<b>27</b>
ART. 54 – MODIFICA DELLO STATUTO.....	27
ART. 55 – CAUSE DI SCIoglimento DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO .....	28
ART. 56 – RINVIO .....	28
<b>PARTE VII - NORME TRANSITORIE .....</b>	<b>28</b>
ART. 57 – SITUAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO.....	28
ART. 58 – DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI INIZIALI AL 1° GENNAIO 1989 .....	29
ART. 59 – ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA FIGURATIVA AL 1° GENNAIO 1989.....	29
ART. 60 – SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DEI BENI DEL FONDO SOSTITUITO.....	29
ART. 61 – TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL CESSATO CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA .....	30
ART. 62 – FORO COMPETENTE .....	30

*Approvato dall'Assemblea degli Iscritti del 13 giugno 2002*

*Approvato con delibera Covip del 18 marzo 2003*

*Modificato con integrazioni dall'Assemblea degli iscritti del 27-28 giugno 2005 e dell'Assemblea degli iscritti del 26-27 giugno 2006 – decorrenza approvazione COVIP in silenzio-assenso dal 24 ottobre 2006. Modificato per adeguamento al D. Lgs. 252/2005 con delibera del CDA del 30 ottobre 2007, decorrenza approvazione COVIP in silenzio-assenso dal 17 febbraio 2008*

*Ulteriormente modificato dal secondo le direttive COVIP del 17 gennaio 2008, protocollo 237, con delibera del CDA del 27 gennaio 2008, con approvazione dell'Assemblea del 29 aprile 2009*

*Modificato e integrato secondo indicazioni COVIP del 23/07/2010, prot. 4261, con approvazione Assemblea Straordinaria del 27-28-29/4/2011*

*Modif. per aumento contrib. D.L. Nuovi Iscritti 27/07/2011*

*Modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria del 26-27-30 Aprile 2012- Tra le altre, si segnala la modifica dell'Art. 2 'forma giuridica' per la trasformazione da Associazione non riconosciuta in Associazione riconosciuta. Al riguardo, in data 17/5/2012 è stata avanzata alla COVIP apposita istanza per il riconoscimento della personalità giuridica. Modifica approvata dalla COVIP con nota del 18/7/2012, prot. 3840.*

*Estensione facoltà di partecipazione ai dipendenti delle Società controllate dal Banco di Sardegna S.p.A.: Banca di Sassari, Numera e Sardaleasing – modifica sottoposta ad approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 22-23 e 24 Aprile 2013- approvazione COVIP del 18/07/2013.*

*Trasferimento 'Scelte di investimento' ex art. 6, dallo Statuto al Regolamento di Attuazione dello Statuto-Approvazione Ass. Straordinaria 16-17-18 Aprile 2014.*

## **PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE, FONTE ISTITUTIVA**

1. A seguito degli accordi intervenuti tra il Banco di Sardegna e le Organizzazioni sindacali, con decorrenza 1° gennaio 1989, il "Nuovo trattamento integrativo di quiescenza" istituito dal Consiglio di Amministrazione del Banco nell'adunanza del 27/28.11.1979, in sostituzione del "Trattamento integrativo di quiescenza" - di cui alle deliberazioni del 25.7.1968 e 26.11.1968 del Consiglio stesso -, è a sua volta sostituito dal "Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna", già approvato dal Consiglio di Amministrazione del Banco nell'adunanza del 22.11.1989 nonché dall'Assemblea Generale del 5/19.11.1989 disciplinato dalle norme contenute nel presente Statuto. Pertanto l'attuale denominazione è "Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna", con acronimo "FAPBDS".

In data 9/1/2013 il Banco di Sardegna e le OO.SS. hanno stipulato specifico accordo al fine di consentire, su base volontaria, la partecipazione al Fondo anche ai dipendenti delle Società controllate (di seguito Aziende) dallo stesso Banco di Sardegna S.p.A., e più precisamente: Banca di Sassari, Numera e Sardaleasing.

2. L'insieme coordinato dei suddetti accordi e deliberazioni costituisce la Fonte Istitutiva del Fondo.

### **ART. 2 – FORMA GIURIDICA E SEDE**

1. Il "Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna", originariamente costituito sotto forma giuridica di associazione non riconosciuta, in data 17/5/2012 ha chiesto, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della Deliberazione COVIP del 28/11/2007, il riconoscimento della personalità giuridica come risultante dalla delibera dell'assemblea degli iscritti tenutasi in seduta straordinaria nei giorni 26, 27 e 30 Aprile 2012. Tale modifica è stata approvata dalla COVIP con nota del 18/7/2012, prot. 3840, pertanto da tale data il Fondo assume la forma *di soggetto con personalità Giuridica* ed è iscritto alla Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n. 1255.

2. Il "Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna", entità giuridicamente ed economicamente distinta dal Banco di Sardegna S.p.A., munita di piena autonomia soggettiva e patrimoniale, ha sede in Sassari, via IV Novembre n. 27.

3. Per brevità di dizione, nello Statuto:

---

1. il “Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna” è indicato col termine “Fondo”;
  2. il Banco di Sardegna S.p.A. derivato per effetto della Legge 30 luglio 1990 n. 218 dal “Banco di Sardegna”, Istituto di Credito di Diritto Pubblico, ora soppresso, è indicato col termine “Banco”;
  3. gli appartenenti al Personale del Banco e delle Società da esso controllate iscritti al Fondo e in attività di servizio sono denominati “Partecipanti”;
  4. gli ex appartenenti al Personale del Banco e delle Società da esso controllate o i loro aventi causa, che fruiscono di pensione da parte del Fondo, sono denominati “Pensionati”;
  5. il “Fondo pensioni lavoratori dipendenti” gestito dall’INPS, è indicato con la locuzione “assicurazione INPS” o con la sola sigla “INPS”;
  6. il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive variazioni ed integrazioni è indicato come “Decreto 252/2005”;
  7. il Trattamento di fine rapporto è indicato con la sigla “TFR”;
  8. per ‘Fonte istitutiva’ si intende l’accordo intervenuto fra il Banco di Sardegna e le Organizzazioni sindacali relativamente alla costituzione del Fondo, così come dettagliato dal complesso dei provvedimenti riportati nell’art. 1.1 ed i successivi accordi (di seguito in complesso denominati ‘fonte istitutiva’) nonché quelli eventualmente stipulati ai sensi del presente articolo e del successivo art. 5
  9. per “azienda/e” si intendono il Banco e le società da esso controllate
4. Delle obbligazioni del Fondo è del tutto estraneo il Banco, nei cui confronti il Fondo stesso è ad ogni fine giuridico ed economico soggetto terzo.
  5. Le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti (di attuazione ed elettorale) di cui al successivo art., 36, commi 11 e 12 costituiscono una normativa unitaria ed inscindibile, che disciplina in via integrale ed esclusiva l’attività del “Fondo”.
  6. Lo Statuto può essere modificato osservata la procedura da esso prevista.

### **ART. 3 – SCOPO, DURATA, REGIME GESTIONALE**

1. Il Fondo ha per scopo di assicurare, nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto, un trattamento aggiuntivo delle pensioni erogate dall’INPS. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse dei Partecipanti e dei Pensionati, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare, integrate dalle ulteriori norme contenute nel presente Statuto e nel relativo Regolamento di Attuazione.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata, salvo quanto disposto dal successivo art. 29, comma 3.1..

## **PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

### **ART. 4 – REGIME DEL FONDO**

1. Il Fondo è gestito in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

### **ART. 5 – DESTINATARI**

1. Partecipano al Fondo i dipendenti del Banco e delle Società controllate dal Banco stesso, (di seguito denominati “Banco” e/o “Azienda/e”) previa definizione di apposite convenzioni ed accordi, da stipularsi singolarmente tra le predette società, le rispettive OO.SS. e il Fondo, le condizioni alle quali saranno subordinate le adesioni. E specificatamente:
  1. i dipendenti assunti dal Banco antecedentemente al 29 aprile 1993, già iscritti al Fondo, in applicazione dell’art. 4 dello Statuto approvato, con modifiche e integrazioni, dall’Assemblea Generale del 20 novembre 1995;
  2. con decorrenza 1 gennaio 1997: i dipendenti assunti dal Banco nel periodo compreso tra il 29 aprile 1993 e il 31 dicembre 1996, che non possano far valere la condizione di “vecchio iscritto” secondo le disposizioni del Decreto 124/1993;
  3. con effetto dal giorno dell’istanza di iscrizione al Fondo: i dipendenti assunti dal Banco nel periodo compreso tra il 29 aprile 1993 e il 31 dicembre 1996, che possano far valere la condizione di “vecchio iscritto” secondo le disposizioni del Decreto 124/1993;
  4. con effetto dal giorno dell’assunzione, salvo quanto previsto in materia di conferimento del TFR: i dipendenti assunti dal Banco e/o dalle Società controllate in data successiva al 31 dicembre 1996 a seguito di istanza scritta che dovrà pervenire al Fondo ed alla propria Azienda entro trenta giorni dal superamento del periodo di prova. Qualora l’istanza sia presentata, con la stessa forma, in data successiva, l’iscrizione al Fondo non potrà decorrere da data precedente quella della stessa istanza.
  5. con effetto dal primo giorno del mese successivo all’istanza, o di decorrenza dei termini di silenzio-assenso, i dipendenti che aderiscono con la sola contribuzione del T.F.R. maturando a norma dell’art. 8, comma 7, del Decreto 252/2005.
2. Per i dipendenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 e 4 l’iscrizione al Fondo è subordinata ad un’età anagrafica e/o ad una contribuzione derivante da trasferimento da altra forma di previdenza complementare o da riscatto, tali da consentire il raggiungimento, all’età prevista per le pensioni di vecchiaia dell’INPS, di un’anzianità contributiva complessiva, al Fondo Pensione, di almeno 5 anni e all’esplicita adesione al Fondo da comunicare per iscritto al Fondo medesimo e alla propria Azienda.
3. Per gli iscritti provenienti dal cessato Istituto di Credito Agrario per la Sardegna (I.C.A.S.), titolari di Fondi individuali di previdenza, il Fondo è sostitutivo ad ogni effetto di questi ultimi.
4. Sono comunque esclusi dall’iscrizione al Fondo i dipendenti assunti presso strutture estere, con contratto di lavoro del Paese nel quale operano.
5. L’iscrizione al Fondo può aver luogo anche per i soggetti in età superiore ai limiti indicati dal secondo comma, purché:
  1. abbiano diritto a trattarsi in servizio presso la propria Azienda oltre il normale termine di cessazione del rapporto di lavoro e, comunque, sino ad aver maturato un’anzianità contributiva al Fondo Pensione di almeno cinque anni, per effetto dell’esercizio di apposita facoltà di legge ovvero a seguito di accordo individuale con la propria Azienda;
  2. possano far valere periodi di servizio effettuati presso altre Banche, Casse comunali di credito agrario della Sardegna di cui il Banco abbia assunto la gestione diretta, Pubbliche Amministrazioni, Aziende private o, infine, periodi di esercizio di libere professioni, di durata tale da consentire agli interessati, se riscattati in tutto o in parte, di raggiungere, al compimento degli ordinari limiti di età, un’anzianità contributiva al Fondo Pensione di almeno cinque anni interi.

## **ART. 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO**

1. Il Fondo viene gestito finanziariamente in due distinti comparti:
    1. il Comparto Partecipanti;
-

2. il Comparto Pensionati-

2. Le disponibilità del Fondo possono essere esclusivamente investite, nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme vigenti in materia di Previdenza Complementare, ed in particolare di quelli posti dall'art. 6, comma 13 del Decreto 252/2005, secondo le specifiche riportate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto, Titolo II, Capo III.
3. Le attuali disponibilità immobiliari del Fondo, fino alla loro eventuale dismissione, sono attribuite al Comparto Partecipanti, allo stesso comparto sono attribuiti eventuali investimenti in immobili che si rendessero necessari per dotare il Fondo di proprie sedi operative.
4. I limiti di investimento di entrambi i Comparti sono gestiti, in sede di prima applicazione, mediante linee di gestione a garanzia contrattuale di restituzione del capitale e stili di gestione atti ad ottenere, in un intervallo almeno quinquennale, rendimenti non inferiori a quelli riconosciuti per legge al T.F.R., linea nel seguito individuata come "Linea Garantita".
5. Il Comparto Partecipanti può essere dotato di ulteriori linee di investimento, differenziate per profilo di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta, linee che saranno dettagliate, in quanto a criteri di investimento, di accesso e trasferimento tra linee, nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.
6. In presenza di più linee d'investimento i contributi che pervengono al Fondo da trasferimento di T.F.R. in regime di silenzio-assenso sono gestiti, in mancanza di diverse indicazioni da parte del Partecipante, nella suddetta Linea Garantita. Nel caso di conferimento al Fondo del T.F.R. in regime di silenzio-assenso, è riconosciuta al Partecipante la facoltà di trasferire la posizione individuale a tale linea di investimento garantita, a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
7. Nel caso il Fondo si doti di più linee di investimento, il Partecipante, all'atto dell'adesione, sceglie, secondo le modalità che verranno stabilite dal Fondo e dettagliate sul Regolamento di Attuazione dello Statuto, uno o più linee nelle quali far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. Il Partecipante può inoltre ricollocare la propria posizione individuale tra le diverse linee nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima collocazione.
8. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
9. Il Consiglio di Amministrazione gestisce dinamicamente le scelte operative di investimento per i due comparti, anche mediante affidamento a primari gestori specializzati e può, in ogni caso, avvalersi di consulenza tecnica esterna; il tutto nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento di attuazione.

#### ART. 7 – SPESE

1. Il Banco assume a proprio carico il trattamento economico del Direttore Generale, del personale direttivo ed esecutivo, così come le spese generali inerenti l'ordinaria amministrazione del Fondo, compresi i compensi agli Amministratori e Sindaci. I rapporti conseguenti all'attuazione del presente articolo, e dell'art. 48, commi 1, 2, 3, e 4, sono regolati da apposito accordo contrattuale tra il Banco e il Fondo. Ciascuna Società controllata riconoscerà, annualmente, in relazione al numero dei relativi dipendenti risultanti iscritti al Fondo nell'anno di riferimento, una quota spese pro capite onnicomprensiva, stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, come risultante da apposita convenzione.
2. I trasferimenti riconosciuti dal Banco al Fondo a norma del comma precedente, salvo le quote di specifica imputazione, sono attribuiti ai diversi comparti in proporzione ai rispettivi valori patrimoniali al 31/12 dell'anno precedente quello di riferimento. Con gli stessi criteri sono imputati agli stessi comparti i corrispondenti costi per il personale, così come le spese generali inerenti l'ordinaria amministrazione del Fondo, comprese quelle relative ai compensi agli Amministratori e Sindaci. Le quote annuali riconosciute dalle Società controllate, saranno attribuite ai diversi comparti in relazione allo status - di Pensionato o di Partecipante - dei relativi iscritti.
3. La copertura degli oneri per prestazioni accessorie di premorienza ed invalidità è determinata in percentuale dell'imponibile a base di calcolo delle contribuzioni. Tale percentuale e le successive variazioni sono determinate



dal Consiglio di Amministrazione a seguito delle periodiche verifiche attuariali, che vengono dettagliate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto. I corrispondenti importi sono detratti dai contributi aziendali e confluiscono nel Conto Integrazioni a norma del successivo art. 9, comma 5.7.

4. I costi di trasferimento dei Partecipanti ad altre forme pensionistiche complementari sono forfettizzati in percentuale della posizione personale cumulata a fronte dei contributi versati dal Banco e/o dalle Società controllate, nelle misure indicate nel successivo art. 25, comma 1, a titolo di rimborso spese e solidarietà e a copertura del premio frazionato mensile per le prestazioni accessorie di premorienza ed invalidità.

## **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

### **ART. 8 – BASE CONTRIBUTIVA**

1. Per i Partecipanti che secondo la specifica del successivo articolo 9 non rivestano la qualifica di “Nuovi Iscritti” o di “Nuovi Iscritti di Prima Occupazione”, costituiscono base di determinazione delle contribuzioni al Fondo gli emolumenti assoggettati a contribuzione INPS, con esclusione di quelli a carattere accessorio o occasionale.
2. Per i Partecipanti che secondo la specifica del successivo articolo 9 rivestano la qualifica di “Nuovi Iscritti” o di “Nuovi Iscritti di Prima Occupazione” costituiscono base di determinazione delle contribuzioni al Fondo l’insieme delle voci di retribuzione imponibili ai fini del calcolo dell’accantonamento annuale al TFR.
3. Nel seguito le basi di calcolo definite secondo i commi precedenti sono richiamate come “Emolumenti imponibili”.

### **ART. 9 – CONTRIBUZIONE E STRUTTURA DEI CONTI PREVIDENZIALI**

1. Il Fondo è alimentato secondo le disposizioni che seguono:
    1. mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
    2. la misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dell’azienda e dei lavoratori aderenti (Partecipanti) può essere stabilita dalla fonte istitutiva e da ciascuna Azienda in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
    3. ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, il Partecipante determina liberamente l’entità della contribuzione volontaria aggiuntiva a proprio carico nella misura massima del 10% degli emolumenti imponibili, percentuale che può essere variata annualmente su richiesta dei Partecipanti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
    4. dal reddito netto derivante dagli investimenti delle disponibilità del Fondo;
    5. da eventuali proventi straordinari.
  2. A ciascun Partecipante è riconosciuta, in costanza di rapporto di lavoro, la facoltà di sospendere il versamento dei contributi a proprio carico, con preavviso di almeno trenta giorni da inoltrare per iscritto al proprio datore di lavoro ed al Fondo. In tale caso, e per tutto il periodo della sospensione, è sospeso anche il versamento dei contributi a carico del proprio datore di lavoro. Resta comunque fermo, ove preesista alla sospensione della contribuzione, il versamento del TFR maturando al Fondo.
  3. Il Partecipante può decidere di proseguire la contribuzione a suo carico al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dall’I.N.P.S., a condizione che alla data di pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare.
  4. In caso di mancato o ritardato versamento il Banco e/o le Società controllate sono tenute a reintegrare la posizione individuale a richiesta del Partecipante o del Fondo, ed a riconoscere al Fondo gli interessi computati per il periodo di versamento al tasso legale corrente al momento della richiesta di reintegrazione della contribuzione. Tali interessi saranno trasferiti dal Fondo sulla posizione contributiva del Partecipante interessato.
-



5. Con riferimento ai commi precedenti:
  1. confluiscono nominativamente in un conto denominato “Conto Contributo Personale” i contributi a carico dei Partecipanti nella misura minima stabilita dalla fonte istitutiva come tra gli altri elencati al punto 1.2;
  2. confluiscono nominativamente in un conto denominato “Conto Personale TFR.”, i conferimenti del TFR maturando come tra gli altri elencati al punto 1.2;
  3. confluiscono nominativamente in un conto denominato “Conto Personale Aggiuntivo” i contributi volontari aggiuntivi di cui al punto 1.3
6. I contributi a carico del Banco e/o delle Società controllate - fatta deduzione delle quote di cui al successivo comma - confluiscono in un conto denominato “Conto Generale”, contabilmente suddiviso in quote individuali in relazione alle spettanze di ciascun Partecipante.
7. Parte dell’aliquota contributiva a carico del Banco e/o delle Società controllate - da determinare in sede di verifica attuariale ai sensi del successivo art.23 e, comunque, in misura non superiore allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili - confluisce in un conto denominato “Conto Integrazioni”.
8. Le percentuali di contribuzione di cui al presente articolo, possono essere variate da Accordi Collettivi validamente stipulati tra le Organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le singole Aziende.
9. Al momento della liquidazione della pensione da parte del Fondo all’avente diritto, la somma del Conto Contributo Personale, del Conto Personale TFR, del Conto Personale Aggiuntivo, della corrispondente quota del Conto Generale e l’eventuale quota del Conto Integrazioni necessaria a garantire la maggiorazione di cui ai successivi artt. 17 e 19, e confluisce in un conto denominato “Conto Pensioni”, al quale viene imputato l’onere per il pagamento della pensione stessa.
10. Confluiscono in un conto denominato “Conto di Solidarietà” i rendimenti non retrocessi ai Pensionati e ai Partecipanti, secondo le previsioni del successivo art. 23, commi 2.1, e 3, finalizzati alla copertura delle eventuali necessità di riequilibrio del Conto Pensioni. Il Conto Solidarietà è alimentato fino al raggiungimento di un saldo della somma dello stesso Conto e del Conto Pensioni, comprensivi della capitalizzazione annuale, pari al 15% della riserva matematica calcolata annualmente per le pensioni in godimento.
11. I calcoli attuariali vanno effettuati adottando il tasso tecnico di interesse determinato secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione, comunque modificabile con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze delle periodiche verifiche attuariali.

#### **ART. 10 – SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE E FACOLTÀ DI RIPRISTINO VOLONTARIO**

1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con la propria Azienda comportante anche la sospensione della retribuzione, la partecipazione al Fondo e la corresponsione dei contributi sia da parte della propria Azienda sia da parte del Partecipante sono sospese per uguale durata, salvo che l’interessato comunichi con raccomandata A.R., entro il termine di sessanta giorni dalla sospensione suddetta, di voler continuare, con onere a proprio carico, il versamento dei contributi personali e di quelli della propria Azienda, a valere su un imponibile figurativo pari agli emolumenti che avrebbe percepito se non si fosse verificata la sospensione retributiva.
2. I contributi versati sono contabilizzati presso il Fondo in conformità a quanto disposto dall’art. 9.
3. Al Partecipante che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma e non eserciti la facoltà di continuare nel versamento dei contributi, può esser consentito il ripristino della posizione nel Fondo, dietro richiesta scritta, entro il termine di decadenza di tre mesi dal rientro in servizio presso l’Azienda di appartenenza, ovvero all’atto dell’estinzione del rapporto di lavoro quando questa si verifichi in luogo della riammissione in servizio. In tal caso per la determinazione dei contributi si applica il criterio di cui all’art. 11, comma 3, tenendo conto che in caso di estinzione del rapporto di lavoro senza riammissione in servizio, è assunta, quale retribuzione di riferimento, quella che il Partecipante avrebbe percepito al momento della domanda se non si fosse verificata la sospensione.
4. Per i periodi di richiamo alle armi che non diano diritto, in tutto o in parte, a retribuzione, qualora il Partecipante effettui - nei termini di tre mesi dal rientro in servizio - il versamento dei contributi personali, l’Azienda di appartenenza è tenuta a corrispondere al Fondo i contributi di sua competenza.

### **ART. 11 – RISCATTO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE**

1. Il riscatto dei periodi di anzianità di cui all'art. 5, comma 5.2, avviene a domanda dell'interessato - da inoltrarsi al Fondo con raccomandata A.R. entro il termine di sei mesi dall'assunzione al Banco e/o alle Società controllate con rapporto a tempo indeterminato - ed a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo.
2. Per poter ottenere il riscatto, l'interessato non deve aver conseguito trattamento pensionistico complementare da parte dell'ente di provenienza.
3. L'onere del riscatto è a totale carico del Partecipante ed è determinato, applicando alla retribuzione annua imponibile alla data della domanda l'aliquota contributiva complessiva - Personale e Aziendale- in vigore alla stessa data, per il periodo di anzianità di cui si chiede il riscatto.
4. Il versamento al Fondo può essere effettuato in unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte del Fondo stesso, dell'ammontare del riscatto, ovvero può essere ammortizzato, al tasso tecnico di interesse di cui all'art. 9, comma 11, in un numero massimo di 60 rate mensili, uguali e consecutive, che l'Azienda trattiene sugli emolumenti del Partecipante.
5. In nessun caso la rateazione può essere protratta oltre la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

### **ART. 12 – ALIMENTAZIONE DEI CONTI DI COMPARTO**

1. Al Comparto Partecipanti vengono attribuiti i contributi versati a qualunque titolo dai Partecipanti, nonché i contributi versati dall'Azienda a favore dei singoli Partecipanti.
2. Al Comparto Pensionati sono attribuite le disponibilità del Conto Pensioni e del Conto Integrazioni, nonché del Conto di Solidarietà.
3. I costi generali annui di gestione del Fondo non ricompresi tra quelli indicati all'art. 7, comma 2, sono attribuiti ai singoli comparti in proporzione al rispettivo patrimonio netto risultante al 31.12 dell'esercizio precedente quello di riferimento.
4. I costi imputabili alla gestione finanziaria dei singoli comparti sono attribuiti agli specifici comparti.

### **ART. 13 – RIPARTIZIONE DEI REDDITI DEI COMPARTI**

1. Il reddito di cui all'art. 9 comma 1.4, di competenza dei singoli comparti indicati all'art. 6.1, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo art. 23, commi 2.1, 3 e 5, è ripartito, in sede di rendiconto annuale del Fondo, tra i conti di competenza degli stessi comparti, in relazione alla quota di partecipazione dei rispettivi numeri finanziari rispetto ai numeri finanziari totali del comparto di appartenenza. Con gli stessi criteri, i rendimenti sono ripartiti tra i singoli conti individuali e le quote individuali del Conto Generale. Nel caso in cui il Conto Solidarietà presenti un saldo capitalizzato non inferiore al limite previsto al penultimo comma del successivo art. 23, i rendimenti di competenza del Conto Solidarietà eccedenti le necessità dello stesso sono attribuiti al Conto Pensioni.
2. Gli eventuali proventi straordinari di cui all'art. 9 comma 1.5, nonché gli eventuali oneri straordinari sono ripartiti tra i singoli comparti con gli stessi criteri di cui all'art. 12, comma 3, e tra i rispettivi conti, sulla base della giacenza media annuale degli stessi.
3. Gli ammontari relativi al Conto Contributo Personale, al Conto Personale TFR, al Conto Personale Aggiuntivo e le quote individuali del Conto Generale non corrisposti confluiscono nel Conto Integrazioni.

### **ART. 14 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

1. La Posizione Individuale è definita come somma delle quote di competenza del Conto Contributo Personale, del Conto Personale TFR, del Conto Personale Aggiuntivo e del Conto Generale del Partecipante, quote derivanti dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotte di eventuali riscatti parziale e anticipazioni.

2. La posizione individuale viene rivalutata in base ai rendimenti di competenza dei singoli conti personali, determinati secondo le prescrizioni del precedente art. 13, con le deduzioni previste al successivo art. 23, comma 2.1 e 5.
3. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente per premi di copertura delle prestazioni accessorie di premorienza e di invalidità di cui al precedente art. 7, comma 3, premi mensilmente detratti dal contributo aziendale in Conto generale come specificato al precedente art. 9, comma 7.
4. La posizione maturata all'epoca di cessazione della partecipazione al Fondo comprende:
  1. Per la linea di investimento a capitale garantito:
    - a) con riferimento ai periodi di investimento per i quali siano stati approvati dall'Assemblea i bilanci di esercizio, i rendimenti netti di imposta effettivamente realizzati per i diversi conti personali;
    - b) con riferimento ai periodi di investimento per i quali non siano stati ancora approvati i bilanci di esercizio, il rendimento sui diversi conti convenzionalmente calcolato al tasso tecnico del Fondo tempo per tempo vigente, al netto dell'imposta sostitutiva dell'11%.
    - c) Comunque, qualora la gestione finanziaria preveda la garanzia di restituzione del capitale su base pluriennale, il singolo partecipante ha diritto alla restituzione del capitale conferito in gestione a far data dall'ingresso nella linea garantita, fino alla data di cessazione dal Fondo, o di uscita da tale linea.
  2. Per le eventuali altre linee di investimento, la posizione fa riferimento al valore della quota di pertinenza all'epoca della cessazione della partecipazione al Fondo, valutata al valore di mercato, al netto dell'imposta sostitutiva dell'11%; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

## **ART 15 – REGIME DELLE PRESTAZIONI**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari per le quali il Partecipante non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Il Partecipante che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del successivo art. 25, comma 8, ha facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche, con le modalità e le opzioni previste al successivo comma 3 del presente articolo.
2. Il Partecipante ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata. L'opzione deve essere esercitata, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Fondo, che provvederà alla liquidazione della prestazione nel più breve tempo possibile.
4. Ove il Partecipante cessi dall'attività lavorativa presso il Banco e/o le Società controllate senza che sia maturato il diritto alle prestazioni di cui al primo comma, gli sono comunque riconosciute le opzioni di cui all'art. 14 del Decreto 252/2005 con applicazione di quanto previsto dal successivo art. 25.

5. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza pubblica.
6. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 7.
7. Il Fondo corrisponde, nei limiti e con le modalità indicate nel presente Statuto, a far data dal 1° gennaio 1989:
  1. pensioni dirette (vecchiaia, anzianità e invalidità);
  2. pensioni indirette;
  3. pensioni di reversibilità;
  4. prestazioni in capitale.

### **ART. 16 – LE PENSIONI DIRETTE**

1. La pensione diretta immediata spetta al Partecipante che cessi dall'attività lavorativa e si trovi in una delle seguenti condizioni:
  1. abbia raggiunto l'età ed i requisiti di anzianità previsti dall'INPS per ottenere la pensione, e cinque anni di anzianità contributiva a forme pensionistiche complementari;
  2. sia stato riconosciuto invalido ai sensi del successivo art. 18;
  3. si trovi nelle condizioni per ottenere la prestazione di anzianità previste dal precedente art. 15, comma 2.

### **ART. 17 – DETERMINAZIONE DELLE PENSIONI DIRETTE DI ANZIANITÀ E VECCHIAIA**

1. L'importo annuo della pensione diretta vitalizia di anzianità o vecchiaia si determina moltiplicando la Posizione Individuale maturata al momento del collocamento in quiescenza (definita come somma delle quote di competenza del Conto Contributo Personale, del Conto Personale TFR, del Conto Personale Aggiuntivo e del Conto Generale dell'iscritto) per il coefficiente specifico per sesso ed età di cui alla Tav. A allegata al Regolamento di attuazione.

### **ART. 18 – DETERMINAZIONE DELLE PENSIONI DIRETTE DI INVALIDITÀ**

1. La pensione di invalidità spetta al Partecipante che a qualunque età cessi dal servizio con il Banco e/o con le Società controllate in condizioni di invalidità o inabilità - sempre che dette condizioni non siano preesistenti all'inizio del rapporto di lavoro con il Banco stesso e/o con le Società controllate - riconosciute agli effetti dell'assicurazione INPS, con la liquidazione delle relative prestazioni (assegno di invalidità o pensione di inabilità), purché possa far valere almeno cinque anni interi di contribuzione al Fondo; quest'ultimo requisito non è richiesto qualora l'invalidità o l'inabilità siano in rapporto causale diretto con finalità di servizio presso il Banco e/o le Società controllate.
2. L'erogazione della pensione di invalidità da parte del Fondo cessa in caso di revoca dell'analoga prestazione a carico dell'INPS; il periodo di godimento della pensione di invalidità del Fondo è comunque riconosciuto utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia.
3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda al Fondo.
4. L'importo annuo della pensione di invalidità si determina moltiplicando il coefficiente specifico per sesso ed età, di cui alla Tav. B allegata al Regolamento di attuazione, per la Posizione Individuale maturata al momento del collocamento in quiescenza, definita come somma delle seguenti voci:
  1. importo del Conto Contributo Personale e della quota di competenza del Conto Generale, maggiorato moltiplicandolo per il rapporto tra il numero di anni di servizio globalmente prestati presso il Banco e/o le Società controllate, che il beneficiario avrebbe maturato al compimento dell'età prevista dall'INPS per il

riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ed il numero di anni di servizio effettivamente maturati - tenuto conto anche di quelli eventualmente riscattati - alla data del pensionamento<sup>1</sup>;

2. quota di competenza del Conto Personale TFR;
3. quota di competenza del Conto Personale Aggiuntivo.
5. L'onere corrispondente alla anzianità figurativa determinata secondo la previsione del precedente comma 4.1 fa carico al Conto Integrazioni.
6. Ove il diritto alla pensione di invalidità venga meno a seguito di revoca dell'assegno di invalidità da parte dell'INPS, la posizione dell'interessato nel Fondo, da considerare ai fini della determinazione dell'ammontare della diversa prestazione spettante, è quella maturata alla data di cessazione dal servizio presso il Banco e/o le Società controllate.
7. In alternativa alla pensione di invalidità, il Partecipante può optare per il riscatto totale della posizione individuale ove sussistano le condizioni previste dall'art. 14, comma 2, lettera c) del Decreto 252/2005.

#### **ART. 19 – PRESTAZIONI INDIRETTE E DI REVERSIBILITÀ**

1. Le prestazioni indirette - costituite da pensioni e/o da valori capitali, secondo le disposizioni del successivo art 20 - spettano ai superstiti del Partecipante che deceda in attività di servizio con il Banco e/o con le Società controllate, avendo maturato almeno cinque anni interi di contribuzione al Fondo; il requisito dell'anzianità contributiva di cui sopra non è richiesto qualora il decesso sia in rapporto causale diretto con finalità di servizio effettuato presso il Banco e/o le Società controllate.
2. I superstiti aventi diritto alle prestazioni indirette o alla pensione di reversibilità sono individuati facendo riferimento alla normativa INPS.
3. Nell'ipotesi di premorienza del Partecipante, anche senza aver maturato l'anzianità contributiva di cui al 1° comma, ed in assenza di diversi beneficiari indicati dal Partecipante, i superstiti sono individuati, sia per quote di prestazione, facendo riferimento alla normativa INPS. Tali beneficiari sono considerati come implicitamente individuati per quote dal Partecipante deceduto, e possono comunque optare per il riscatto dell'intera posizione individuale. In mancanza di tali superstiti, ovvero in presenza di diversi beneficiari designati dal partecipante, l'intera posizione individuale è riscattata da tali diversi beneficiari. Nella assenza di beneficiari come sopra individuati l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi in parti uguali.
4. Le prestazioni indirette e la pensione di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del dante causa.
5. In ogni caso, in assenza di beneficiari, da individuarsi secondo i commi che precedono, la posizione resta acquisita al Fondo e andrà ad incrementare il Conto Integrazioni.

#### **ART. 20 – DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIRETTE E DI REVERSIBILITÀ**

1. L'importo della prestazione indiretta, di cui all'art. 19 , si determina ricostruendo la Posizione Individuale del dante causa definita come somma delle seguenti voci:
  1. importo della quota di competenza del Conto Contributo Personale e del Conto Generale, maggiorato moltiplicandolo per il rapporto tra il numero di anni di servizio globalmente prestati presso il Banco e/o le Società controllate, che il dante causa avrebbe maturato al compimento dell'età prevista dall'INPS per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ed il numero di anni di servizio effettivamente maturati - tenuto conto anche di quelli eventualmente riscattati - alla data del decesso;
  2. quota di competenza del Conto Personale TFR.;
  3. quota di competenza del Conto Personale Aggiuntivo.
2. L'onere corrispondente alla anzianità figurativa determinata secondo la previsione del punto 1 del presente articolo fa carico al Conto Integrazioni.

3. Il 60% della Posizione Individuale calcolata secondo le previsioni del primo comma è liquidato al coniuge superstite sotto forma di rendita, determinata per mezzo dei coefficienti attuariali di cui alla Tav. C allegata al Regolamento di attuazione. La frazione dell'importo stesso, risultante dall'applicazione dell'aliquota di reversibilità complessivamente prevista per l'intero nucleo familiare superstite dalle norme INPS, è ripartita, previa detrazione del valore capitale della rendita eventualmente spettante al coniuge superstite, tra gli altri superstiti in parti uguali e liquidata in unica soluzione.
4. L'importo della pensione di reversibilità si determina applicando alla pensione diretta, in pagamento alla data del decesso del dante causa, le aliquote di reversibilità previste dalle norme INPS.
5. Al coniuge superstite che perde il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per passaggio a nuove nozze spetta un assegno "una tantum" pari a due annualità della rendita in godimento alla data di decadenza dal diritto alla pensione stessa.
6. In ogni caso, l'importo annuo della pensione indiretta o di reversibilità spettante al coniuge superstite, ove il dante causa avesse al momento del decesso un'anzianità di contribuzione al Fondo non inferiore a 15 anni, non può essere inferiore, in sede di prima liquidazione, a € 1.153,11; detto limite è annualmente rivalutato al 1° gennaio, con decorrenza 1° gennaio 2010, in base alla variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### **ART. 21 – PERIODICITÀ DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA**

1. L'ammontare annuo delle prestazioni in forma di rendita è suddiviso in 13 ratei da liquidarsi, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, con periodicità mensile.
2. La tredicesima mensilità viene corrisposta unitamente al rateo di dicembre.

#### **ART. 22 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA**

1. Salvo diversa specifica previsione, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il relativo diritto e cessa alla fine del mese nel quale venga meno, per qualsiasi motivo, il diritto stesso.
2. La pensione è attribuita a ciascun avente diritto o a persona regolarmente munita dei poteri necessari.
3. E' fatto obbligo ai beneficiari delle prestazioni di fornire tempestivamente al Fondo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per la corretta applicazione delle norme dello Statuto.
4. Nel caso di inadempienza dell'obbligo di cui al comma precedente, il Fondo si riserva di sospendere la corresponsione delle prestazioni.

#### **ART. 23 – VERIFICA DELL'EQUILIBRIO TECNICO-ATTUARIALE DEL FONDO**

1. Con periodicità annuale si procede alla verifica di congruità del Conto Pensioni e, ad intervalli non superiori al triennio, alla verifica attuariale complessiva del Fondo.
2. In base alle relative risultanze il Consiglio di Amministrazione adotta, in base alla normativa statutaria, i seguenti provvedimenti:
  1. determina, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quota di rendimento di competenza del Conto Generale, non superiore al 15%, da trasferire al Conto di Solidarietà, ove la somma di quest'ultimo conto e del Conto Pensioni risulti inferiore al limite previsto dal penultimo comma del precedente art. 9, comma 10;
  2. nel caso in cui il "Conto Integrazioni" risulti eccedente il fabbisogno calcolato, l'eccedenza stessa deve confluire, in tutto o in parte, nel Conto Generale, ovvero nel Conto Solidarietà;
  3. nel caso in cui il "Conto Integrazioni" risulti carente rispetto al fabbisogno calcolato è fatto l'obbligo di disporre, al fine di ristabilirne la congruità, alternativamente o congiuntamente, i seguenti provvedimenti:



- a) l'aumento del contributo medio;
  - b) la revisione dei coefficienti di maggiorazione per invalidità e premorienza di cui agli artt. 18, comma 4 e 20, comma 1.1;
  - c) il trasferimento al Conto Integrazioni di quote del Conto di Solidarietà;
3. nel caso in cui il "Conto Pensioni" risulti eccedente rispetto alla Riserva Matematica dei Pensionati, si dà luogo all'adeguamento delle pensioni in vigore, previa detrazione di una quota, in misura non superiore al 50% dell'eccedenza rilevata, da destinare al Conto Solidarietà fino al raggiungimento del saldo massimo previsto per detto conto;
  4. nel caso in cui il "Conto Pensioni" risulti carente rispetto alla Riserva Matematica dei Pensionati si adottano, in via ordinaria, alternativamente o congiuntamente, i seguenti provvedimenti:
    1. contenimento della dinamica delle pensioni in vigore secondo criteri equitativi;
    2. trasferimento al Conto Pensioni di quote del Conto di Solidarietà.
  5. In particolare, nel caso il Conto Pensioni risulti insufficiente rispetto alla Riserva Matematica dei Pensionati, il Consiglio di Amministrazione può procedere, con delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti, allo storno, a favore del Conto Pensioni, di quote dei rendimenti annui di competenza del Conto Generale, per un ammontare non superiore al 20% dei rendimenti stessi.
  6. Le proposte ed i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere assunti soltanto previa verifica attuariale.

#### **ART. 24 – ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI IN GODIMENTO**

1. Nell'ipotesi contemplata dall'art. 23, comma 3, le pensioni in pagamento alla data di valutazione - con esclusione di quelle dirette e indirette liquidate nel corso degli ultimi 12 mesi, nonché di quelle di reversibilità derivanti dalle prime - sono maggiorate, con decorrenza dalla predetta data, in base al rapporto tra l'ammontare del Conto Pensioni e l'ammontare della riserva dei Pensionati.

#### **ART. 25 – CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO**

1. Al Partecipante, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, è riconosciuta, secondo le norme tempo per tempo vigenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale, come definita dall'art. 14, presso altro fondo pensione, o presso forme pensionistiche individuali, non prima di due anni di permanenza presso il Fondo. Il Fondo trattiene il 5% della quota di competenza del Conto Generale.
2. L'ammontare corrispondente al 5% della quota di competenza del Conto Generale non liquidato di cui al comma precedente viene trasferito al Conto Integrazioni, a titolo di rimborso spese e solidarietà a saldo del premio frazionato mensilmente per la prevista maggiorazione di solidarietà delle prestazioni in caso di premorienza e invalidità.
3. Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo senza che sia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, al Partecipante viene riconosciuta l'intera Posizione Individuale alla data della cessazione, come definita dall'art. 14, in applicazione dell'art. 14, comma 2 lettere b) e c) del Decreto 252/2005.
4. Ove la perdita del requisito di partecipazione sia conseguente al trasferimento dell'iscritto presso altre aziende facenti parte del gruppo creditizio di appartenenza del Banco, a seguito di accordo consensuale tra l'Iscritto ed il Banco stesso e/o le Società controllate, la quota di competenza del Conto Generale è liquidata, nella forma richiesta dall'iscritto in misura pari al 100% del relativo ammontare in essere alla data del trasferimento.
5. Al Partecipante che cessa dalla propria Azienda e dal Fondo senza aver maturato cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari è consentito il riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto 252/2005.
6. Al Partecipante che cessa dal rapporto di lavoro con la propria Azienda a seguito di accordi di esodo incentivato, e che non maturi il diritto alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza prima che siano



decorsi quarantotto mesi, è consentito il riscatto della posizione previdenziale individuale ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto 252/2005.

7. La facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare permane anche in presenza della maturazione dei requisiti per il pensionamento. In tale caso è trattenuta, a titolo di rimborso spese e solidarietà e versata al Conto Integrazioni, una quota pari all'1,25% del valore della posizione maturata valutata alla data del trasferimento.
8. È parimenti riconosciuta al Partecipante la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il Fondo anche in assenza di contribuzione, ed a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con la propria Azienda.
9. Nel caso contemplato nel comma precedente l'eventuale prestazione in forma capitale sarà liquidata nel più breve tempo possibile a decorrere dalla data della richiesta da inoltrare al Fondo a mezzo Raccomandata R.R., mentre la prestazione in forma di rendita decorrerà dalla data indicata nell'istanza di liquidazione, e comunque non anteriormente al mese successivo il ricevimento da parte del Fondo della stessa istanza.

## **ART. 26 – ANTICIPAZIONI**

1. Il Partecipante può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  3. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
4. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
5. Le anticipazioni di cui al comma 1.1 del presente articolo, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
6. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto disciplina i limiti e le modalità di concessione delle anticipazioni.
7. Nessuna operazione di credito può essere fatta dal Fondo.

## **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **A - ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **ART. 27 - ORGANI DEL FONDO**

1. Sono Organi del Fondo:
-

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio di Amministrazione
3. il Presidente
4. il Direttore Generale Responsabile
5. il Collegio dei Sindaci.

### **ART. 28 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE**

1. All'Assemblea Generale sono ammessi di diritto i Partecipanti e i Pensionati titolari di pensione diretta.

### **ART. 29 – ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria
2. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito:
  1. all'elezione dei suoi Rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci;
  2. all'approvazione del bilancio di esercizio;
3. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:
  1. all'eventuale scioglimento del Fondo ed alle modifiche degli obiettivi sociali di cui al precedente art. 3, con la maggioranza di cui al successivo art. 30, comma 9.
  2. alle proposte di modificazioni dello Statuto, fatte salve le previsioni di cui all'art.54, comma 2.
4. Le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Fondo, sono disciplinate dal Regolamento Elettorale.

### **ART. 30 – ASSEMBLEA: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI**

1. L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo, dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con avviso da pubblicare secondo le modalità previste nel Regolamento Elettorale nel quale devono essere precisati la data, il luogo e l'elenco delle materie sulle quali, gli aventi diritto al voto sono chiamati a pronunciarsi. Nell'avviso deve essere indicata anche la data per la seconda convocazione, nell'ipotesi in cui non si raggiunga il quorum previsto ai successivi punti 7 e 8 del presente articolo.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Partecipanti ovvero dalla maggioranza dei Pensionati titolari di pensione diretta, ovvero da 7 componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto o lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo, la convocazione dell'Assemblea avviene mediante diramazione agli aventi diritto al voto di apposita comunicazione.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita con l'insediamento, presso la Direzione generale del Fondo, del Seggio Elettorale Centrale di cui al successivo art. 32.
6. Per la costituzione del Seggio Elettorale Centrale, per le modalità della votazione e per le operazioni di scrutinio si seguono le modalità previste dal Regolamento elettorale.

7. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando partecipi al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti validamente espressi. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti sui medesimi punti previsti per la prima convocazione qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto al voto.
8. Per le deliberazioni in prima convocazione che riguardano modificazioni dello Statuto, è necessario il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
9. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo le deliberazioni devono riportare il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente assunte ed approvate ai sensi dello Statuto obbligano tutti i Partecipanti in servizio e i Pensionati.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche con le medesime modalità previste per la convocazione.
12. L'Assemblea si pronuncia mediante votazione diretta e segreta.
13. Per le deliberazioni in materia di contribuzione al Fondo hanno diritto al voto soltanto i Partecipanti in servizio.
14. Le deliberazioni di cui ai punti 8 e 9, e quelle che comunque comportino maggiori oneri per il Banco, non hanno effetto se non siano approvate dagli Organi amministrativi del Banco stesso.

#### **ART. 31 – REGOLAMENTO ELETTORALE**

1. Il Regolamento elettorale del Fondo disciplina i criteri per lo svolgimento delle procedure di elezione e di nomina dei rappresentanti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Fondo.

#### **ART. 32 – SEGGIO ELETTORALE CENTRALE**

1. Le operazioni di voto assembleare sono gestite da un Seggio Elettorale Centrale che, in occasione dello svolgimento delle Assemblee, viene costituito a cura del Direttore Generale Responsabile presso la Direzione generale del Fondo.
2. Il Regolamento Elettorale del Fondo disciplina la nomina dei componenti il Seggio Elettorale Centrale ed i criteri del suo funzionamento, compresa la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario del S.E.C..
3. Il verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria è redatto dal Segretario del Seggio Elettorale Centrale ed è sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario del Seggio Elettorale Centrale.
4. Il verbale dei lavori dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un notaio.

#### **ART. 33 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE RICORSI ELETTORALI**

1. Viene istituita una Commissione Centrale Ricorsi Elettorali su nomina del Consiglio di Amministrazione, composta da sei membri, di cui tre di nomina dei Consiglieri espressi dal Banco e tre di nomina dei Consiglieri espressi dai Partecipanti. La Commissione nomina al suo interno un Presidente al quale è attribuito un voto duplice in caso di votazioni in parità. La Commissione esamina gli eventuali ricorsi riguardanti tutte le operazioni di voto. I candidati alle votazioni non possono essere membri della Commissione.
2. La Commissione effettua l'esame dei ricorsi secondo le direttive previste dal Regolamento elettorale. Le delibere sono assunte dalla Commissione a maggioranza semplice con motivazione scritta e sono inappellabili.

### **ART. 34 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di dieci membri, dei quali:
  1. cinque nominati dal Banco;
  2. quattro eletti dai Partecipanti, di cui:
    - a) tre in rappresentanza del Personale non direttivo, eletti dalla categoria medesima;
    - b) uno in rappresentanza Personale direttivo, eletto dalla categoria.
  3. uno in rappresentanza dei Pensionati titolari di pensione diretta, eletto dalla categoria.
2. I candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione in rappresentanza dei Partecipanti devono in ogni caso possedere almeno cinque anni interi di iscrizione al Fondo.
3. La votazione relativa alla elezione per ciascuna tipologia di rappresentanti elettivi è valida ove partecipino al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto
4. Tutti i Consiglieri di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme vigenti in tema di previdenza complementare e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definite dalla normativa vigente.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Oltre a quelle previste dalla legge costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione, per i membri elettivi dipendenti del Banco, la cessazione del rapporto di lavoro con il Banco.
7. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere rieletti o, se rappresentanti del Banco, rinominati, per non più di tre mandati consecutivi. In sede di prima applicazione, gli amministratori in carica per il terzo mandato consecutivo al momento dell'approvazione delle disposizioni su richiamate potranno essere rieletti o nominati per un ulteriore mandato.

### **ART. 35 – CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione dovessero cessare dall'incarico per qualunque motivo:
  1. se trattasi di membro designato dal Banco, quest'ultimo provvede a sostituirlo;
  2. se trattasi di membro elettivo, subentra nella carica colui che nella votazione di nomina ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.
2. Ove ciò non sia possibile, si indicano elezioni limitatamente al posto vacante secondo il Regolamento Elettorale. E' in ogni caso vietato ricorrere alla cooptazione per la sostituzione dei Consiglieri cessati dall'incarico.
3. I Consiglieri di Amministrazione nominati o eletti ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
4. Se, per effetto dei subentri di cui ai commi precedenti, risulta sostituita oltre la metà dei componenti originari, il Consiglio di Amministrazione in carica provvede senza indugio a convocare l'Assemblea affinché proceda a nuove elezioni.
5. Qualora venissero a cessare tutti i Consiglieri di Amministrazione, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

6. I Consiglieri di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **ART 36 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI**

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto nel presente Statuto. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, a norma dell'art. 39, il Direttore generale e ne designa il sostituto.
4. In particolare rientra nelle ordinarie attribuzioni del Consiglio:
  1. impartire ogni disposizione necessaria per l'applicazione delle norme statutarie;
  2. decidere sulle questioni attinenti l'interpretazione delle norme anzidette;
  3. predisporre il progetto di bilancio di esercizio;
  4. conferire all'Attuario l'incarico per la compilazione del bilancio tecnico e per il resoconto sulla situazione complessiva del Fondo;
  5. deliberare in ordine alle politiche di investimento delle attività del Fondo nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto 252/2005;
  6. selezionare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 252/2005, la Banca Depositaria nella quale depositare le risorse affidate in gestione;
  7. deliberare le politiche di investimento degli impieghi temporanei delle disponibilità del Fondo non stabilmente investite;
  8. deliberare in ordine ai ricorsi contro i provvedimenti adottati in attuazione del presente Statuto, fatte salve le competenze demandate alla Commissione Centrale Ricorsi Elettorali;
  9. designare le persone autorizzate a firmare la corrispondenza stabilendone le facoltà e conferire delega per determinati atti o categorie di atti;
  10. provvedere alla formulazione di proposte per le modifiche dello Statuto all'Assemblea Generale;
  11. predisporre il Regolamento di attuazione del presente Statuto, e le eventuali modifiche.
  12. predisporre il Regolamento elettorale del presente Statuto, e le eventuali modifiche.
  13. apportare allo Statuto le modifiche di cui all'articolo 54 comma 2.
5. Le determinazioni di cui ai commi 3, 4.4, 4.10, 4.11 del presente articolo devono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 37 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ogni qualvolta essi lo ritengano opportuno, o su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri o dei Sindaci e, comunque, almeno una volta al mese, eccettuato il mese di agosto.
2. Di regola la convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo di lettera raccomandata, o di e-mail, corredata degli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno riportato nella medesima, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione.

3. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, o a mezzo di telefax o di e-mail, almeno due giorni prima della seduta. La comunicazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'inosservanza di tali formalità non infirma la validità della riunione quando a questa risultino presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei membri.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione cura la redazione del verbale della seduta, da proporre all'approvazione del Consiglio nella successiva adunanza, e ne esegue la trascrizione nell'apposito registro, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario medesimo.
9. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni specificamente attribuite ad uno o più Amministratori.
10. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629/bis del Codice Civile.

### **ART. 38 – PRESIDENTE**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente espressione del Banco e dei Partecipanti e Pensionati, i quali restano in carica diciotto mesi. Alla scadenza dei diciotto mesi il Consiglio di Amministrazione nomina, per gli ulteriori 18 mesi di mandato dello stesso Consiglio, nel proprio seno un Presidente scelto tra i rappresentanti dei Partecipanti e dei Pensionati, ed un Vice Presidente scelto tra i rappresentanti del Banco.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
  1. presiede i lavori del Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;
  2. convoca l'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria;
  3. proclama i risultati dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria in conformità con le risultanze del verbale dell'Assemblea;
  4. firma gli atti ed i contratti demandati alla sua competenza dal Consiglio di Amministrazione;
  5. assume, d'intesa con il Direttore Generale Responsabile, i provvedimenti d'urgenza necessari per la tutela degli interessi del Fondo, nonché per l'evasione di obblighi di legge e fiscali, ove tali provvedimenti non rientrino nei poteri conferiti al Direttore Generale Responsabile.
4. In caso di impedimento del Presidente, tutte le sue Funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente, esercita le funzioni di Presidente pro tempore, per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'ordinaria disponibilità del Presidente o del Vice Presidente, il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano in carica o, in caso di pari anzianità di carica, il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano in età.

### **ART 39 – DIRETTORE GENERALE RESPONSABILE DEL FONDO**

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina ed alla revoca del Direttore Generale, ed alla designazione di un suo sostituto per i casi di assenza o di impedimento.
2. Il Direttore Generale, che è il responsabile del Fondo ai sensi del Decreto 252/2005, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente, e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Il Direttore Generale Responsabile è a capo degli uffici e del personale del Fondo, attua e rende operativi gli indirizzi e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dalle norme di legge, di vigilanza e regolamentari, e dalle deleghe conferitegli. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
7. In particolare, spetta al Direttore Generale Responsabile del Fondo:
  1. verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse dei Partecipanti e dei Pensionati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  2. vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascun comparto e linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
  3. inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  4. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare i Partecipanti ed i Pensionati;
  5. provvedere all'organizzazione dei servizi e uffici del Fondo;
  6. provvedere all'attività istruttoria di tutti gli atti e affari del Fondo proponendo al Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle relative decisioni;
  7. firmare la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti relativi alle funzioni a lui attribuite dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

### **ART. 40 – COLLEGIO DEI SINDACI: CRITERI DI COSTITUZIONE**

1. Il Collegio dei Sindaci del Fondo è composto di quattro membri, dei quali:
    1. due nominati dal Banco;
-



2. uno eletto dai Partecipanti;
3. uno eletto dai Pensionati titolari di pensione diretta.
2. I candidati alla carica di Sindaco, ove non siano esterni alle categorie che li esprimono, devono avere un'anzianità di partecipazione al Fondo di almeno cinque anni interi.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme vigenti in tema di previdenza complementare e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Collegio dei Sindaci.
5. Per le cariche di Sindaco espressione dei Partecipanti e dei Pensionati può essere proposto per l'elezione anche un candidato esterno a queste categorie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi. In sede di prima applicazione, i componenti del Collegio dei Sindaci in carica per il terzo mandato consecutivo al momento dell'approvazione delle disposizioni su richiamate, potranno essere rieletti o nominati per un ulteriore mandato.
7. Qualora, nel corso del mandato, uno o più Sindaci venga a cessare dall'incarico per qualunque motivo, per il periodo residuo:
  1. se trattasi di membro designato dal Banco, quest'ultimo provvede a sostituirlo;
  2. se trattasi di membro elettivo, subentra nella carica colui che nella votazione di nomina ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.
8. Ove le sostituzioni di cui al comma precedente non siano possibili, si indicano elezioni limitatamente al posto vacante secondo il Regolamento Elettorale.
9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

#### **ART. 41 – PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI**

1. Riveste la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci uno dei Sindaci di nomina del Banco e da questo indicato, cui subentra alla scadenza dei primi diciotto mesi di mandato il Sindaco espresso dai Partecipanti.

#### **ART. 42 – COLLEGIO DEI SINDACI: ATTRIBUZIONI**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle

riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 del Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

#### **ART. 43 – COLLEGIO DEI SINDACI: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente nelle forme concordate dal Collegio, anche tramite e-mail.
3. Il Collegio dei Sindaci redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decadono.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive, o durante un esercizio, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
7. I Sindaci sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

#### **ART. 44 – REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI**

1. I componenti gli Organi Collegiali hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
2. Il gettone di presenza è determinato in misura pari al 150% dell'indennità di trasferta minima per un'intera giornata stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore del credito per il personale direttivo. Tale gettone è maggiorato del 50% per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del 25% per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Ai componenti del Collegio Sindacale, in aggiunta al gettone di presenza stabilito al comma precedente, spetta per la loro attività istituzionale un ulteriore compenso forfetario in misura pari a numero 24 gettoni base come sopra determinati. Tale ulteriore compenso è rapportato alla frazione d'anno di carica ricoperto. Per il Presidente del Collegio Sindacale il compenso è maggiorato del 50%.
4. I componenti gli Organi Collegiali hanno diritto, quanto ai rimborsi spese relativi all'esercizio delle loro funzioni, ad un trattamento pari a quello previsto per il personale direttivo dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tempo per tempo vigente nei corrispondenti periodi nel Banco di Sardegna S.p.A..

## **B - GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **ART. 45 – INCARICHI DI GESTIONE**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto 252/2005.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto 252/2005, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto e al Regolamento di attuazione dello Statuto medesimo.
5. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili, nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

### **ART 46 – BANCA DEPOSITARIA**

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto 252/2005.
3. Gli Amministratori ed i Sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

### **ART 47 – CONFLITTI DI INTERESSE**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

### **ART. 48 – GESTIONE AMMINISTRATIVA**

1. Il Fondo ha una propria autonoma struttura amministrativa.
2. In attuazione del primo comma del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare il Fondo del personale necessario al suo funzionamento, anche attingendo alle risorse e professionalità presenti all'interno del Banco. In quest'ultima ipotesi, su richiesta del Fondo, il Banco mette a disposizione del Fondo medesimo, tramite l'istituto del distacco previsto dal D. Lgs. 276/2003, il personale direttivo ed esecutivo necessario al suo funzionamento.
3. Il personale viene selezionato, quanto a numero di addetti e quanto a requisiti professionali, in correlazione alle effettive esigenze operative del Fondo, d'intesa tra il Banco ed il Fondo.

4. Il personale distaccato dal Banco presso il Fondo resta assoggettato ai normali criteri in uso al Banco sotto il profilo degli avanzamenti di carriera e degli eventuali incentivi.
5. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  1. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e la banca depositaria;
  2. la tenuta della contabilità;
  3. la raccolta e gestione delle adesioni;
  4. la verifica della posizione contributiva dei Partecipanti;
  5. la gestione delle prestazioni;
  6. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  7. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche ai Pensionati ed ai Partecipanti;
  8. gli adempimenti fiscali e civilistici.
6. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura dei servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. Il Service amministrativo mandatario adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
7. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
8. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e dei Partecipanti e Pensionati di ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

#### **ART. 49 – SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

#### **ART. 50 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno, entro i tempi previsti nel precedente art. 30, comma 2, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il Bilancio, e le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i Partecipanti ed i Pensionati possano prenderne visione.

## **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

### **ART. 51 – MODALITÀ DI ADESIONE**

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto della adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata o inoltrata dal lavoratore direttamente al Fondo e all'Azienda di appartenenza su apposito modulo predisposto d'intesa tra Fondo e Aziende, modulo che contiene anche la delega alla propria Azienda per i versamenti contributivi al Fondo previsti dal presente Statuto. L'Azienda sottoscrive l'istanza attestando che il richiedente è dipendente dell'Azienda stessa, e come tale ha titolo ad aderire al Fondo.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nonché presso la direzione generale del Fondo o delle Aziende.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del T.F.R. il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

### **ART. 52 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il Regolamento di attuazione dello Statuto, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni COVIP viene inviata annualmente ai Partecipanti una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

### **ART. 53 – COMUNICAZIONI E RECLAMI**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami, Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

## **PARTE VI - NORME FINALI**

### **ART. 54 – MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione e deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

#### **ART. 55 – CAUSE DI SCIoglIMENTO DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra il Banco e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dello stesso Banco.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono far presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di scioglimento del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti dei Partecipanti e dei Pensionati, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 56 – RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

### **PARTE VII - NORME TRANSITORIE**

#### **ART. 57 – SITUAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. Alla data del 1° gennaio 1989 la consistenza dei conti di cui all'art. 23 è così determinata:
  1. Conto Contributo Personale: è costituito dai contributi versati dai Partecipanti a far tempo dal 1° gennaio 1980 o, se successiva, dalla data di iscrizione al Fondo, maggiorati dei relativi interessi calcolati, in regime di capitalizzazione composta, in base ai tassi medi annui di rendimento degli impieghi;
  2. Conto Pensioni: è costituito dalla riserva matematica delle pensioni in pagamento, preventivamente riliquidate - se accese in data posteriore al 31.12.1980 - in base alle "Tavole imponibili - Percentuali", di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1, rivalutate tenendo conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenute tra il 1980 e l'anno di liquidazione delle pensioni stesse; per le pensioni di reversibilità vale, ai fini della eventuale riliquidazione, la data di liquidazione della pensione diretta;
  3. Conto Integrazioni: Lit. 300.000.000 (€ 154.937,07);
  4. Conto Generale: è costituito dalla somma dei corrispettivi in capitale - al netto del "Conto Contributo Personale" previsto dalla precedente punto 1 - delle quote di pensione virtualmente maturate da ogni Partecipante in base alle "Tavole imponibili - Percentuali" di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1, rivalutate

tenendo conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenute tra il 1980 ed il 1988.

2. Con gli stessi criteri di cui ai punti 1 e 4 che precedono, ed alla medesima data, si determinano - previa rivalutazione della base imponibile da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 della preesistente disciplina - le quote del Conto Contributo Personale e del corrispondente Conto Generale relativamente agli ex Partecipanti cessati dal rapporto di lavoro con il Banco anteriormente al 1° gennaio 1989, avendo maturato il diritto alla pensione differita ai sensi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1.
3. L'eccedenza del patrimonio netto del Fondo al 1° 1.1989, rispetto alla somma dei conti come sopra determinati, è proporzionalmente ripartita come segue:
  1. al Conto Pensioni è attribuita una quota dell'eccedenza, come sopra determinata, pari al rapporto tra l'ammontare del Conto Pensioni e la somma dei conti di cui sopra al netto del Conto Integrazioni e si fa luogo ad una correlativa maggiorazione di tutte le pensioni in pagamento al 1° 1.1989, ancorché già riliquidate secondo quanto disposto dal precedente primo comma, punto 1;
  2. al Conto Generale è attribuita una quota dell'eccedenza, come sopra determinata, pari al rapporto tra la somma del Conto Contributo Personale e del Conto Generale e la somma dei conti di cui sopra al netto del Conto Integrazioni.
1. La ripartizione di detta eccedenza tra le quote individuali del Conto Generale è effettuata in rapporto al maggiore dei valori tra il corrispettivo in capitale della quota di pensione virtualmente maturata ed il Conto Contributo Personale dei singoli Partecipanti.
2. Per il triennio 1989/1991 la quota parte dei contributi a carico del Banco da destinare al Conto Integrazioni è pari allo 0,0065 per cento delle retribuzioni imponibili.

#### **ART. 58 – DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI INIZIALI AL 1° GENNAIO 1989**

1. Agli ex dipendenti del Banco, cessati dal rapporto di lavoro con quest'ultimo anteriormente al 1° gennaio 1980, che non risultino titolari di una posizione contributiva con il Fondo per effetto dell'art. 18, 2° comma lett. b) della previgente disciplina previdenziale, ove siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni con almeno 15 anni di anzianità ma con meno di 20, dal 1° gennaio 1989 è riconosciuto il diritto alle prestazioni dirette o di reversibilità, al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 16 e 18, commi 1 e 2.
2. Le posizioni contributive individuali, ai fini della quantificazione delle prestazioni pensionistiche e dei conseguenti accantonamenti sui rispettivi conti d'ordine, vengono determinate, alla data del 1° 1.1989, sulla base dei criteri applicativi derivati, per casi analoghi, dal precedente Ordinamento di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco, intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1, del presente Statuto. I corrispettivi in capitale delle riserve matematiche sono dedotti dal reddito netto derivante dagli investimenti delle disponibilità del Fondo, prima della ripartizione del reddito stesso ai sensi dell'art. 13.

#### **ART. 59 – ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA FIGURATIVA AL 1° GENNAIO 1989**

1. Ai fini del conseguimento del diritto alle pensioni di cui agli artt. 17 e 18, per i Partecipanti presenti alla data dell'1.1.1989 si considera periodo di contribuzione al Fondo quello di servizio effettivamente prestato presso il Banco o presso il preesistente Istituto di Credito Agrario per la Sardegna (I.C.A.S.), oltre quello eventualmente riscattato ai sensi dell'art. 19 dell'ordinamento di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco, intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1.

#### **ART. 60 – SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DEI BENI DEL FONDO SOSTITUITO**

1. Sono attribuiti al Fondo le disponibilità, i beni ed i titoli che risultano di pertinenza del preesistente "Nuovo trattamento integrativo di quiescenza" alla data del 31.12.1988.



**ART. 61 – TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL CESSATO CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA**

1. Con riferimento ai Partecipanti provenienti dal cessato Istituto di Credito Agrario per la Sardegna, rimangono confermate le disposizioni dell'art. 31 dell'Ordinamento di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco, intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1 e di seguito integralmente trascritte: "con l'entrata in vigore del nuovo Trattamento il Banco cesserà di corrispondere ai dipendenti in servizio provenienti dal soppresso Istituto di Credito Agrario per la Sardegna l'apporto di propria spettanza ai fondi individuali di previdenza.
2. I fondi stessi saranno liquidati ai singoli aventi diritto, nelle consistenze in essere alla fine del mese che precede l'entrata in vigore del nuovo Trattamento integrativo, all'atto del collocamento in quiescenza o, anche prima, a richiesta degli "interessati".

**ART. 62 – FORO COMPETENTE**

Le controversie relative all'applicazione del presente Statuto sono di competenza del Foro o della Camera Arbitrale di Sassari.

\* \* \* \* \*

---

<sup>i</sup> Esempificazione di calcolo della “maggiorazione” agli effetti degli art. 18 e 20.

**Ipotizzando i seguenti dati di riferimento:**

- € 20.000 = saldo del Conto Contributo Personale e della corrispondente quota del Conto Generale;

- € 25.000 = somma del Conto Personale TFR e del Conto Personale Aggiuntivo;

- n 20 = totale degli anni di servizio effettivamente maturati e/o riscattati;

- n 30 = anni di servizio che il Partecipante avrebbe cumulato nel complesso al maturare del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la normativa dell'INPS;

**l'importo complessivo (= V) della base di calcolo ai fini della determinazione della rendita vitalizia sarebbe:**

**$V = € 20.000. \times 30/20 + 25.000 = € 55.000$  dal quale risulta una “maggiorazione” pari a € 10.000.**